

N. R.G. 294/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone	- Presidente
dott. Bruno Conca	- Giudice
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore

nel procedimento n. **294/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**CINZIA CERUTI** [redacted] nata a [redacted] il [redacted] e residente in I [redacted] Via [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] del Foro di Bergamo, con studio in [redacted] Via [redacted] n. [redacted] presso cui è elettivamente domiciliata

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**OGGETTO:** APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

- letto il ricorso depositato in data 13/10/2023 dalla Sig.ra CINZIA CERUTI [redacted] [redacted] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27*, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente nel comune di [REDACTED] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro [REDACTED] (oltre ad euro [REDACTED] per prededuzioni dei professionisti della procedura) derivante dalla crisi della sua impresa individuale denominata [REDACTED] con sede all'interno del Centro Commerciale [REDACTED] cancellata dal registro delle imprese in data [REDACTED] e quindi da più di un anno dal deposito del presente ricorso;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che CERUTI CINZIA non risulta proprietaria di alcun bene immobile;
- considerato che CERUTI CINZIA non risulta proprietaria di beni mobili registrati;
- considerato che CERUTI CINZIA risulta intestataria del rapporto di conto corrente acceso presso BCC – filiale di [REDACTED] con saldo attivo all'01.06.2023 di euro [REDACTED] e che detta somma, nonostante il contrario avviso della istante, deve essere messa a disposizione della procedura, rientrando nella liquidazione controllata l'intero patrimonio del debitore, fatte salve le spese necessarie al mantenimento della famiglia, come di seguito specificate;
- considerato che CERUTI CINZIA è percettrice di reddito in quanto lavoratrice dipendente a tempo determinato part-time presso la società [REDACTED] e con contratto a chiamata presso la società [REDACTED] percependo una retribuzione media netta mensile di circa euro [REDACTED] calcolata su 12 mensilità;
- considerato, ancora, che le spese necessarie al mantenimento della debitrice sono state quantificate in un importo di euro [REDACTED] annui, pari ad euro [REDACTED] mensili, e che tale importo appare congruo;
- considerato che CERUTI CINZIA, risiede in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED] unitamente ai genitori [REDACTED] ed [REDACTED]



- considerato che la ricorrente ha formulato una proposta liquidatoria con cui metterebbe a disposizione della procedura la somma di [REDACTED] euro mensili per 36 mensilità, per complessivi euro [REDACTED] cui devono aggiungersi le somme attualmente giacenti sul conto corrente (pari ad euro [REDACTED]);
- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, DOTT. LEONARDO POPPI, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

#### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,  
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CINZIA CERUTI [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via S. [REDACTED] n. 16;  
nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;  
nomina liquidatore la DOTT. LEONARDI POPPI;  
ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;  
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;  
ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;  
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro [REDACTED] mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di CERUTI CINZIA;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.



Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 2 novembre 2023

Il Giudice est.  
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente  
Dott.ssa Laura De Simone

